

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

323° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 4 GIUGNO 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	3
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	9

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i>	20
--------------------------	-------------	----

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 4 GIUGNO 1998

296ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

indi del Vice Presidente

SENESE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sinisi.**La seduta inizia alle ore 8,50.***SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

(A008 000, C02ª, 0003ª)

Il senatore GASPERINI comunica che, a seguito della sua elezione a Presidente del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente, sarà designato a far parte della 1ª Commissione permanente e che in sua sostituzione subentrerà il senatore Serena. Capogruppo per la Lega Nord in Commissione giustizia sarà invece il senatore Preioni. Conclude manifestando il proprio dispiacere per il fatto di dover lasciare la Commissione e ringraziando gli altri senatori per l'attività insieme svolta.

Il presidente ZECCHINO rivolge un caloroso saluto di commiato al senatore Gasperini e ricorda di aver già espresso i migliori auguri, a proprio nome e di tutta la Commissione, per la sua nomina a Presidente del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente.

IN SEDE REFERENTE**(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia****(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia****(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia****(2843) CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 2 giugno scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge n. 2207.

Il sottosegretario SINISI esprime parere contrario sull'emendamento 6.15 (Nuovo testo), osservando che prevedere la più grave delle sanzioni processuali in materia probatoria – vale a dire quella dell'inutilizzabilità – nel caso in cui risultino violati i divieti di cui al comma 13 dell'articolo 13, introdotto dall'articolo 6 in esame, appare una soluzione assolutamente non condivisibile che contrasta con il principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice e con l'esigenza di accertamento della verità giuridica che deve comunque rimanere l'obiettivo prioritario da perseguire in sede processuale.

Il senatore FASSONE annuncia il voto contrario del Gruppo democratici di sinistra l'Ulivo sull'emendamento 6.15 (Nuovo testo), rilevando che la soluzione prospettata prescinde dall'accertamento di qualsiasi influenza delle violazioni dei divieti di cui al citato comma 13 sui contenuti delle dichiarazioni. Prosegue osservando che si potrebbe ipotizzare un percorso diverso, prevedendo sia che le eventuali violazioni dei divieti in questione siano analiticamente documentate sia l'onere per il giudice di motivare specificamente l'ininfluenza di quelle violazioni sulla genuinità delle dichiarazioni qualora egli intenda avvalersi di queste ultime ai fini della decisione.

Il senatore PERA ritiene che i divieti di cui al citato comma 13 – come emerge dalla formulazione dello stesso – sono volti ad assicurare che la genuinità delle dichiarazioni non possa essere compromessa. Da ciò deve desumersi che, nel caso in cui questi divieti risultino violati, le dichiarazioni successivamente rese non possano considerarsi genuine. Appare quindi coerente prevedere, in tale ultima ipotesi, sul piano processuale la sanzione dell'inutilizzabilità in modo da garantire l'effettivo rispetto dei divieti in questione ed evitare che nel processo abbia ingresso materiale probatorio suscettibile di compromettere una corretta decisione del giudice.

Il senatore MILIO, pur ribadendo la sua avversione di fondo alla complessiva impostazione del disegno di legge n. 2207, ritiene necessario ricordare che, in sede di audizione, il Direttore del servizio centrale di protezione, Dottor Cirillo, ha evidenziato come sia stato segnalato un numero elevato di incontri e contatti anomali nei quali sono stati coinvolti collaboratori di giustizia. In un simile contesto l'approvazione dell'emendamento 6.15 (Nuovo testo) sarebbe un correttivo opportuno.

Il senatore GASPERINI sottolinea che la previsione di cui al citato comma 13 deve essere interpretata in connessione con il precedente comma 12 e che, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice, la proposta contenuta nell'emendamento 6.15 (Nuovo testo) va però valutata con estrema attenzione in quanto servirebbe a garantire l'effettivo rispetto dei divieti previsti dallo stesso comma 13 e a ridurre

i casi in cui può risultare compromessa la genuinità delle dichiarazioni. Annuncia pertanto il voto favorevole sull'emendamento 6.15 (Nuovo testo).

Prende la parola il senatore VALENTINO il quale rileva che la violazione dei divieti previsti dal comma 13 dell'articolo 13, introdotto dall'articolo 6 del disegno di legge in esame, viene inevitabilmente a riflettersi sulla attendibilità delle dichiarazioni. In tale ottica, la soluzione prospettata con l'emendamento 6.15 (Nuovo testo) appare senz'altro condivisibile in quanto individua una linea di demarcazione netta al fine di stabilire quali dichiarazioni siano utilizzabili e quali non siano utilizzabili ai fini processuali, evitando una situazione in cui tutto sarebbe rimesso esclusivamente alla valutazione del giudice.

Il relatore FOLLIERI propone quindi una riformulazione dell'emendamento 6.15 (Nuovo testo) che recepisce le indicazioni suggerite dal senatore Fassone nel suo intervento.

Il senatore PERA non accoglie la proposta di modifica avanzata dal relatore Follieri e ribadisce come la sanzione dell'inutilizzabilità appaia la naturale conseguenza della violazione di divieti che sono esplicitamente diretti ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni rese dal collaborante.

Dopo che la senatrice SALVATO ha annunciato il voto contrario e il relatore FOLLIERI ha espresso la propria astensione, posto ai voti è respinto l'emendamento 6.15 (Nuovo testo).

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 7, si passa all'articolo 8.

Il senatore PERA ritira l'emendamento 8.1, che riguarda aspetti da demandare al coordinamento formale del testo. L'oratore illustra quindi l'emendamento 8.5, che mira a circoscrivere la discrezionalità nella valutazione dei fatti da considerare ai fini della revoca: vengono a tale fine evidenziate le fattispecie il cui verificarsi è motivo di revoca.

Il senatore MILIO dà conto dell'emendamento 8.3 chiarendo – tra l'altro - che esso intende ovviare ad una lacuna nel testo dell'articolo 13-*quater* del decreto-legge n.8 del 1991, come introdotto dal disegno di legge in esame, stabilendo a chi spetti effettuare le segnalazioni suscettibili di constatare lo stato di fatto che potrebbe dar luogo alla revoca o modifica delle speciali misure di protezione.

Sull'emendamento 8.4 il senatore VALENTINO chiarisce che esso mira a riformulare il comma 2 dell'articolo 13-*quater*, come introdotto, in particolare sopprimendone l'ultimo periodo di cui non appare condivisibile la prescrizione di tener conto di un dato di fatto – il tempo trascorso dall'inizio della collaborazione – che non appare direttamente in-

fluente sulla possibilità di revoca o di modifica delle speciali misure di protezione in questione.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno iniziato ad illustrare gli altri emendamenti all'articolo 8.

Il relatore FOLLIERI esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento 8.2.

Dopo che il sottosegretario SINISI si è dichiarato contrario a tale emendamento rilevando come esso costituirebbe un arretramento rispetto alla legislazione vigente e creerebbe forme di condizionamento reciproco tra l'autorità preposta alla protezione e l'autorità giudiziaria, il senatore RUSSO ritira l'emendamento.

Sull'emendamento 8.3 il RELATORE si rimette alla Commissione, mentre il rappresentante del GOVERNO chiede al presentatore di ritirarlo.

Il relatore FOLLIERI esprime, poi, parere contrario sull'emendamento 8.4.

Motiva del pari il proprio parere negativo il sottosegretario SINISI, rammentando che occorre mantenere la dovuta flessibilità alla tipologia suscettibile di portare alla revoca o alla modifica delle speciali misure di protezione. La diversa filosofia, cui si ispira l'emendamento 8.4, come pure il successivo emendamento 8.5, di irrigidire secondo precise ipotesi di inosservanza o di comportamenti i casi in cui revocare o modificare il sistema di protezione rappresenterebbe un pericoloso varco per un uso a fini strumentali e determinerebbe l'impossibilità di mantenere il sistema di sicurezza. Tale constatazione si basa su fatti concreti, dai quali il Governo è stato costretto a trarre le dovute conclusioni rinunciando ad una sua iniziale impostazione che andava anch'essa nella direzione dell'introduzione di una tipologia predeterminata per i casi di revoca o modifica.

Sull'emendamento 8.5 il relatore FOLLIERI dichiara di essere contrario alla luce delle osservazioni esposte in precedenza dal sottosegretario Sinisi.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce il parere contrario già preannunziato sull'emendamento e ricorda – in particolare – che le disposizioni sulla modifica o revoca delle speciali misure di protezione deve essere letta in connessione con gli altri presupposti oggettivi che riguardano la loro concessione.

Il presidente SENESE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,40.

Al comma 1, dell'articolo 13-quater ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituiscono motivi di revoca delle speciali misure di protezione la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale, la rinuncia espressa alle misure, l'abbandono non autorizzato ed inescusabile del luogo nel quale si è stati trasferiti. Costituiscono, in specie, fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, la inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, il mutamento o la cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione della qualità di collaboratore di giustizia, della identità assunta, del luogo di residenza o delle altre misure applicate».

8.5 CENTARO, SCOPELLITI, PERA, GRECO, CIRAMI

Al comma 1, dell'articolo 13-quater ivi richiamato, al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle situazioni di pericolo di cui al comma 5 dell'articolo 9».

8.6 SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 13-quater ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. La commissione deve, comunque procedere alle verifiche per la modifica delle misure di protezione o dello speciale programma, annualmente ovvero su richiesta dell'autorità proponente o del Servizio centrale di protezione», e conseguentemente sopprimere il comma 4.

8.7 MILIO

Al comma 1, all'articolo 13-quater ivi richiamato, al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni», con le altre: «tre anni».

8.8 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, all'articolo 13-quater ivi richiamato, al comma 4, dopo le parole: «comma 3», inserire le altre: «con frequenza annuale ed».

8.9 GRECO, CENTARO, PERA, SCOPELLITI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 4 GIUGNO 1998

198^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(3291) Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 28 maggio scorso.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI replica agli intervenuti in discussione generale ricordando l'urgenza della conversione del decreto-legge: l'eziologia dei fenomeni eutrofici, pur essendo ancora in parte oscura, risale all'eccesso di azoto e fosforo ed alla limitata circolazione delle acque in alcuni mari che circondano l'Italia, per cui, non riscontrandosi casi di inquinamento microbiologico che giustifichino i divieti di balneazione, si modificano opportunamente i parametri dell'ossigeno disciolto, in attesa che le regioni apprestino idonei interventi preventivi.

Non essendovi emendamenti, la Commissione conferisce al senatore Bortolotto mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nonchè a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

- (64) *NAPOLI Roberto ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale*
(149) *GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale*
(422) *BORTOLOTTO ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale*
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo nel testo unificato, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si riprende l'esame degli emendamenti all'articolo 9, già precedentemente accantonati.

Il relatore IULIANO presenta un emendamento all'allegato D (9.15) che potrebbe soddisfare alcune delle esigenze sottese all'emendamento 9.1 (nuovo testo), che potrebbe pertanto essere ritirato.

Il senatore CAPALDI accede alla proposta del relatore, ritirando l'emendamento 9.1 (nuovo testo), già illustrato in precedenza.

Il presidente GIOVANELLI dà conto degli emendamenti 9.2, 9.4, 9.12, 9.13 e 9.11 del Governo.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 9.3, 9.5 (dopo averlo fatto proprio) e 9.7.

Il senatore CAPALDI illustra l'emendamento 9.6.

Il senatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 9.8, 9.9 e 9.10.

Il relatore IULIANO esprime parere favorevole sull'emendamento 9.2 del Governo, che posto ai voti, risulta accolto.

Il Relatore esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 9.3 e 9.4 e contrario sull'emendamento 9.5.

Sull'emendamento 9.3 interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore CARCARINO, che si dichiara nel contempo favorevole all'emendamento 9.4.

Il senatore BORTOLOTTO si dice contrario a tutti e tre gli emendamenti, che hanno la stessa caratteristica negativa di rendere facoltativa la partecipazione dei cittadini all'inchiesta pubblica, aspetto che costituisce invece a suo avviso uno dei punti cardini della direttiva comunitaria.

Il senatore VELTRI preannuncia la contrarietà del proprio Gruppo a tutti e tre gli emendamenti, invitando i proponenti a ritirarli.

Il senatore SPECCHIA dichiara di voler mantenere l'emendamento 9.3, annunciando la contrarietà della sua parte politica all'emendamento 9.4.

Il senatore RIZZI propone di sospendere i lavori in considerazione dell'assenza del ministro Ronchi.

Il presidente GIOVANELLI esprime l'avviso che gli emendamenti in esame non mettono in discussione la sostanza della disciplina sull'inchiesta pubblica e dispone pertanto la continuazione dei lavori, al fine di concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 9.3, 9.4 e 9.5.

Il senatore CAPALDI ritira l'emendamento 9.6, così come il senatore SPECCHIA ritira l'emendamento 9.7; su entrambi gli emendamenti il relatore IULIANO aveva espresso parere contrario.

È quindi posto ai voti ed accolto l'emendamento 9.15 del relatore, risultandone preclusi gli emendamenti 9.12 e 9.13 del Governo.

Il relatore IULIANO esprime parere contrario sugli emendamenti 9.8 e 9.9 e favorevole sugli emendamenti 9.10 e 9.11.

Dopo che il senatore BORTOLOTTO ha ritirato gli emendamenti 9.8 e 9.9 sono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 9.10 e 9.11.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori CARCARINO e SPECCHIA, è poi posto ai voti ed accolto l'articolo 9, nel testo emendato.

Si riprende l'esame degli emendamenti all'articolo 10, già in precedenza illustrati ed accantonati.

Su invito del relatore IULIANO, i senatori CAPALDI e SPECCHIA ritirano rispettivamente gli emendamenti 10.2 e 10.3.

La Commissione accoglie poi, con separate votazioni, l'emendamento 10.4 e l'articolo 10 nel testo emendato.

Il relatore IULIANO illustra tre proposte di coordinamento.

Sulla proposta di coordinamento n.3 il senatore BORTOLOTTO interviene per dichiararsi non convinto dell'ambito del trasferimento della competenza nazionale sulle miniere alle regioni; a suo modo di vedere, il punto 24 (di cui si propone la modifica di numerazione in punto 22) dell'allegato A mantiene il requisito dei venti ettari, contro cui il

suo Gruppo si esprimerà in Assemblea anche mediante apposito emendamento.

Il relatore IULIANO dichiara che il disposto del decreto legislativo n. 112 del 1998 dovrebbe aver superato tale problematica.

La Commissione conviene poi, con separate votazioni, sulle proposte di coordinamento nn. 1, 2 e 3.

Il presidente GIOVANELLI dichiara che il testo risultante dai lavori della Commissione rappresenta un rafforzamento della valutazione di impatto ambientale, come strumento di salvaguardia del territorio e delle popolazioni; si tratta di un disegno di legge impegnativo, migliorabile in Assemblea, ma che rende merito dello sforzo compiuto in oltre un anno di lavori della Commissione, con il costante e fattivo contributo delle capacità e delle energie profuse dal senatore Iuliano. Propone pertanto che a lui sia conferito mandato a riferire in Assemblea sul testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta del Presidente di conferimento del mandato al relatore.

Il senatore SPECCHIA, espresso il massimo apprezzamento a livello personale per il lavoro svolto dal senatore Iuliano, riscontra nel merito del provvedimento parti suscettibili di miglioramento, sulle quali il suo Gruppo si riserva emendamenti in Assemblea. Annuncia pertanto la propria astensione.

Il senatore CARCARINO, ringraziato il relatore, annuncia la propria astensione, giudicando il testo migliorabile in Assemblea; di converso, modifiche in senso peggiorativo potrebbero far evolvere la posizione finale del proprio Gruppo anche in un voto contrario, considerato che sugli elettrodotti già il testo proposto dal relatore disattendeva le sue indicazioni. Controbatte il relatore IULIANO, ricordando che sugli elettrodotti la scelta seguita è stata quella di rispettare nel testo legislativo il punto di intesa già raggiunto in Conferenza Stato-Regioni.

La Commissione conferisce quindi, a maggioranza, mandato al senatore Iuliano di riferire all'Assemblea sui disegni di legge in titolo, nel testo unificato risultante dagli emendamenti accolti in Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C13^a, 0030^o)

Il senatore COZZOLINO richiede se la programmazione dei lavori della prossima settimana continuerà a contemplare la possibilità di un dibattito sulle iniziative da assumere e sulle procedure da seguire in merito ai recenti eventi di dissesto idrogeologico verificatisi in

Campania il 5 maggio 1998, nonché sui programmi relativi alle indagini conoscitive autorizzate.

Il senatore IULIANO, disponibile a trattare la questione già nella seduta in corso, precisa che la prossima settimana non potrà presenziare ai lavori per missione all'estero con la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti.

Il senatore CARCARINO giudica il dibattito in questione irrituale nella procedura ed inopportuno nella sostanza, in quanto potrebbe prestarsi a strumentalizzazioni; meglio sarebbe procedere immediatamente alla nomina di due relatori (che rappresentino sia la maggioranza che l'opposizione), i quali sottopongano all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi un programma delle audizioni da svolgere, nell'ambito dell'indagine conoscitiva già in linea di massima autorizzata in materia, prevedendo anche la possibilità di eventuali sopralluoghi.

Replica agli intervenuti il presidente GIOVANELLI: pur in presenza di un'indagine conoscitiva già in parte autorizzata, si impone ad avviso della Presidenza un dibattito plenario della Commissione sulla materia delle frane in Campania. Prima di stilare l'elenco dei soggetti da audire, o di prevedere eventuali sopralluoghi, occorre infatti valutare politicamente l'ambito cui circoscrivere l'attività informativa, anche in presenza di una tempistica che potrebbe registrare alterazioni in caso di assegnazione al Senato del decreto-legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri in materia. Quanto alla nomina di relatori, essa rimane facoltà di stretta competenza della Presidenza (neppure espressamente normata dall'articolo 48 del Regolamento) che deciderà in futuro se e come avvalersene.

La seduta termina alle ore 10.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 64, 149 E 422**

(Disciplina della valutazione di impatto ambientale)

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Inchiesta pubblica)

1. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, può presentare in forma scritta all'autorità competente osservazioni sull'opera soggetta alla procedura di valutazione di impatto ambientale nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 8. Il giudizio di compatibilità ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi, i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le osservazioni del pubblico.

2. Il Ministero dell'ambiente comunica alla provincia o alle provincie interessate e alla regione o alle regioni interessate entro dieci giorni dal deposito da parte del committente o dell'autorità proponente, di cui all'articolo 7 comma 1, l'avvenuto ricevimento del progetto e dello studio di impatto ambientale.

3. In caso di progetti, piani o programmi che rientrino nelle categorie soggette alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di rilevanza nazionale di cui ai Capi II e III, la provincia interessata, o nel caso di pertinenza di più province, la regione può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame di uno studio presentato dal committente e dall'autorità proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. Qualora il progetto riguardi più regioni queste, in una riunione specificamente convocata, individuano il soggetto che curerà lo svolgimento dell'inchiesta pubblica. In caso di mancato accordo tra le regioni, il soggetto competente per effettuare l'inchiesta pubblica è il Ministero dell'ambiente, secondo quanto disposto dall'allegato D.

4. L'inchiesta di cui al comma 3 si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati dal Ministero dell'ambiente ai fini del giudizio finale di valutazione dell'impatto ambientale.

5. Il committente o l'autorità proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 3, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della procedura, a un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del giudizio finale di valutazione dell'impatto ambientale.

6. Quando il committente o l'autorità proponente intende uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta all'autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe il termine della procedura, che riprende il suo corso con il deposito del progetto così modificato».

Contestualmente all'allegato D:

a) *al comma 3 dopo le parole: «capoluogo di provincia» sostituire le parole: «di cui all'articolo 9, comma 1» con le parole: «di cui all'articolo 9, comma 3»;*

b) *sopprimere il comma 7.*

9.1 (Nuovo testo) CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ,
SQUARCIALUPI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto, della sua localizzazione e delle relative interrelazioni, sia in grado di fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, a pena di decadenza, può fornire contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente inerenti alla realizzazione dell'intervento nel sito proposto ed alle sue conseguenze sul piano ambientale.».

Conseguentemente sopprimere il comma 7 dell'allegato D.

9.2

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Ministro dell'ambiente dispone, di intesa con la regione o le regioni e gli enti locali territorialmente competenti» con le seguenti: «L'autorità competente può disporre.».

9.3

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Ministro dell'ambiente dispone, di intesa con la regione o le regioni e gli enti» con le seguenti: «Il Ministro dell'ambiente può disporre, anche su richiesta della regione o delle regioni o degli enti».

9.4

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la parola: «dispone» con le seguenti: «può disporre».

9.5

D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 1 e, conseguentemente, il richiamato allegato D.

9.6

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le modalità di svolgimento dell'inchiesta sono individuate dall'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1996.».

9.7

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al richiamato allegato D, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'inchiesta pubblica ha luogo presso gli uffici della provincia interessata o, nel caso che il progetto interessi più province, presso gli uffici della regione interessata. Nel caso che siano interessate più regioni, ed ove queste non provvedano ad individuare la regione presso i cui uffici ha luogo l'inchiesta pubblica, provvede il Ministero dell'ambiente e l'inchiesta ha luogo presso gli uffici della prefettura del capoluogo di provincia di cui all'articolo 9, comma 1».

9.15

IL RELATORE

Al richiamato allegato D, comma 3, dopo le parole: «funzione di assistenza» aggiungere le seguenti: «; provvede inoltre, a fornire ogni utile elemento di valutazione, comunque acquisito».

9.12

IL GOVERNO

Al richiamato allegato D, comma 3, dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «preventivamente interessata».

9.13

IL GOVERNO

Al richiamato allegato D, comma 5, sostituire le parole: «possono esprimere» con la seguente: «esprimono».

9.8

BORTOLOTTO

Al richiamato allegato D, comma 6, sostituire le parole: «possono promuovere» con la seguente: «promuovono».

9.9

BORTOLOTTO

Al richiamato allegato D, comma 8, dopo le parole: «decide sull'ammissibilità delle memorie e» sostituire il periodo fino alla fine con il seguente: «svolge audizioni aperte al pubblico, con i soggetti che hanno presentato le memorie ammesse, con le associazioni ambientali a carattere nazionale presenti nella regione e con le associazioni ambientali a carattere regionale-locale, nonchè concede il diritto di replica in relazione a quanto previsto dal comma 9».

9.10

BORTOLOTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il committente, ovvero l'autorità proponente, può essere chiamato, anche su propria richiesta, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri od osservazioni».

9.11

IL GOVERNO

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.2

CAPALDI, VELTRI, CONTE, GAMBINI, STANISCIÀ, SQUARCIALUPI, GIOVANELLI

Al comma, 1 sostituire le parole: «del Presidente del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

10.3

D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto, SPECCHIA

Al comma 1 sostituire le parole: «non comprese tra quelle dell'articolo 2, comma 3» con le seguenti: «comprese tra quelle di cui agli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE».

10.4

IL RELATORE

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Sostituire il comma 2 dell'articolo 2 con il seguente:

«2. La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e giudica, in modo appropriato ed integrato in un'unica procedura per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli seguenti, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto, e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientali e sull'interazione tra detti fattori e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.»

Conseguentemente sopprimere il primo comma dell'articolo 3.

coord. 1

IL RELATORE

Sostituire la lettera c) del numero 6) dell'allegato A (richiamato nell'articolo 2) con la seguente:

«c) costruzione di nuove strade extraurbane a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie; le strade di cui alla presente lettera devono essere di lunghezza di almeno 10 Km riferita all'intero progetto e non a singoli lotti del medesimo».

coord. 2

IL RELATORE

All'articolo 16, comma 4, sostituire le parole: «punti 18 e 24 dell'allegato A» con le seguenti: «punti 16 e 22 dell'allegato A».

coord. 3

IL RELATORE

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

GIOVEDÌ 4 GIUGNO 1998

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 10,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C35ª, 0015º)

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI propone che per i lavori della Commissione sia attivato il circuito audiovisivo interno, per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale. Concorda la Commissione ed è quindi adottata tale forma di pubblicità.

IN SEDE DELIBERANTE

(2625) *Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Muscolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) *MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori*

(1820) *MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(1827) *MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2018) *GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2098) *GASPERINI ed altri. - Norme penali sull'abuso dei minori*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 3 giugno 1998.

Si passa all'esame dell'articolo 12 del disegno di legge n. 2625 e dei relativi emendamenti.

La senatrice SALVATO illustra l'emendamento 12.1 soppressivo dell'intero articolo, recante accertamenti sanitari di tipo coattivo, per i quali invece occorrerebbe la massima cautela, anche alla stregua degli stessi principi di cui all'articolo 32 della Costituzione.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 12.2 è stato ritirato, mentre l'emendamento 12.3 è dato per illustrato.

La relatrice BONFIETTI esprime parere contrario sugli emendamenti 12.1 e 12.3, mentre il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione sull'emendamento 12.1 ed esprime parere contrario sull'emendamento 12.3

In riferimento all'emendamento 12.1, dopo dichiarazioni di voto favorevole della senatrice SALVATO e del senatore GRECO, intervengono i senatori Antonino CARUSO e MONTICONE, i quali annunciano il voto contrario, rispettivamente, del Gruppo di AN e del Gruppo del PPI. Dichiara altresì il proprio voto contrario il senatore FASSONE, ritenendo che l'articolo 12 si limiti a disporre la sottoposizione ad un accertamento di tipo peritale, tra l'altro in relazione al rischio di trasmissione di malattie infettive.

Posto ai voti, non è approvato l'emendamento 12.1. Viene poi ritirato dal senatore Antonino CARUSO l'emendamento 12.3. È quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 12.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 12.4, volto ad inserire un articolo aggiuntivo, contenente prescrizioni in materia di comunicazioni agli utenti da parte degli operatori turistici circa le sanzioni previste dalla legge in esame.

La senatrice SALVATO esprime perplessità sull'emendamento, in quanto ritiene preferibile che siano le stesse agenzie turistiche a dotarsi di un codice di comportamento in materia di comunicazione agli utenti circa le sanzioni previste per la prostituzione e la pornografia minorile in caso di viaggi.

Intervengono quindi la senatrice SQUARCIALUPI (secondo la quale la disposizione andrebbe inserita in modo organico in un altro disegno di legge), i senatori PELLICINI (che sottolinea come utilmente l'emendamento persegua l'obiettivo di rendere obbligatorio un messaggio dissuasivo agli utenti del turismo), MONTICONE (il quale, nel dichiarare la propria contrarietà all'emendamento, sottolinea l'opportunità di prescrizioni legislative semplici ed efficaci) e GRECO, che si dichiara perplesso per la limitata efficacia della disposizione e per la collocazione proposta.

Dopo che il RELATORE si è rimesso alla Commissione e che il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO ha espresso un parere contrario

(soprattutto per il carattere meramente emblematico della norma proposta), il senatore Antonino CARUSO dichiara la propria disponibilità ad assecondare una votazione per parti separate, che consenta di eliminare i commi 3,4 e 5, contenenti la parte sanzionatoria dell'articolo aggiuntivo proposto. Alla stregua di quest'ultima precisazione il senatore FASSONE dichiara il proprio voto favorevole.

Il PRESIDENTE pone in votazione per parti separate, da un lato, i commi 1 e 2 dell'emendamento 12.4, i quali risultano approvati, e dall'altro i restanti commi 3, 4 e 5, che vengono respinti.

Interviene quindi il senatore Antonino CARUSO, il quale fa proprio l'emendamento aggiuntivo 12.5 – sul quale la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario –, ritenendo inesistenti i problemi di copertura finanziaria per la disposizione in esame, in quanto la collaborazione di psicologi e di esperti fornita ai magistrati rientrerebbe nelle spese processuali di tipo generale.

La senatrice SALVATO preannuncia che non parteciperà al voto, condividendo lo spirito dell'emendamento, ma dovendo al contempo tenere conto delle conseguenze procedurali che si determinerebbero per la sua eventuale approvazione a causa del parere contrario della Commissione Bilancio. Il senatore GRECO – nel ribadire la erroneità del parere espresso dalla Commissione Bilancio – si chiede se non sia preferibile trasferire i contenuti dell'emendamento in un disegno di legge più organico. La senatrice BRUNO GANERI, pur condividendo il contenuto dell'emendamento, invita ad ufficializzare nelle dichiarazioni di voto finale l'esigenza sottesa, manifestando infine perplessità sul parere della Commissione Bilancio.

Dopo che i senatori PELLICINI e GRECO hanno espresso perplessità sul primo comma dell'emendamento, concernente l'organizzazione della giustizia, il senatore PIANETTA avanza la proposta di accantonare l'emendamento e di invitare la Commissione Bilancio a rivedere il parere espresso.

Dopo gli interventi dei senatori RESCAGLIO e FASSONE (i quali invitano a valutare la possibilità di trasferire parte dei contenuti dell'emendamento in un apposito ordine del giorno), il senatore BOSI esprime perplessità sui contenuti del primo comma dell'emendamento, suggerendo di introdurre modifiche alle restanti parti nel senso di rendere pienamente compatibile con le esigenze di copertura finanziaria la possibilità di avvalersi di psicologi ed esperti.

A quest'ultimo proposito il senatore GRECO ricorda che si tratta di una prassi corrente da parte della magistratura, dichiarando la sua contrarietà ad un accantonamento dell'emendamento, dei cui contenuti invita il Governo a prendere atto, accogliendo le sollecitazioni emerse.

Infine, il senatore Antonino CARUSO – nel dichiararsi soddisfatto dell'ampio dibattito svoltosi e dei suoi contenuti – ritira l'emendamento, pur reputando estremamente preoccupante la necessità di dover legiferare piegandosi a supposte esigenze di bilancio.

Si passa all'esame dell'articolo 13 e dei relativi emendamenti.

La RELATRICE dà per illustrati gli emendamenti 13.2 (identico al 13.3) e 13.9.

Il senatore GRECO illustra gli emendamenti 13.1, da lui fatto proprio, 13.4, 13.5, 13.8 e 13.10, da lui fatto proprio, mentre ritira l'emendamento 13.13.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 13.6, identico all'emendamento 13.7; mentre il senatore RESCAGLIO dichiara la propria disponibilità a ritirare l'emendamento 13.12 e ad aggiungere la firma all'emendamento 13.100.

Dopo che il PRESIDENTE ha dato lettura del parere favorevole condizionato della Commissione Bilancio sull'emendamento 13.100 della relatrice, interviene il senatore GRECO, che stigmatizza il modo non omogeneo delle pronunce della Commissione Bilancio sugli emendamenti presentati.

Al riguardo la senatrice SALVATO esprime una forte indignazione per la chiara posizione di parte della Commissione Bilancio. Si tratta di un fatto grave, che lede le regole del gioco e compromette uno stile istituzionale che sempre dovrebbe essere seguito: non si possono esprimere pareri contrari per motivi di copertura finanziaria relativamente agli emendamenti 11.2 e 12.5, mentre invece un parere favorevole, condizionato ad una mera clausola di stile, viene pronunciato in un'analoga situazione per l'emendamento 13.100 della relatrice; invita a ritirarlo, altrimenti sarà costretta per ragioni di coerenza a non partecipare alla votazione.

La senatrice SCOPELLITI si associa alle considerazioni da ultimo espresse, stigmatizzando in particolare il parere contrario della Commissione Bilancio sull'emendamento 12.5, tra l'altro consequenziale ad un ordine del giorno accettato dal Governo. Il senatore MONTICONE ritiene che non sia questa la sede opportuna per esprimere valutazioni sull'operato di un'altra Commissione.

Infine, la RELATRICE ritira l'emendamento 13.100; mentre il presidente MAZZUCA POGGIOLINI ritira l'emendamento 13.16, dichiarando altresì decaduto l'emendamento 13.14 per assenza dei proponenti e ritirati gli emendamenti 13.11 e 13.11/bis.

La RELATRICE esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.6, 13.7, 13.8 e 13.9, mentre dichiara la propria contrarietà agli emendamenti 13.5, 13.10, 13.12 e 13.15.

Interviene il senatore RESCAGLIO, il quale ritira l'emendamento 13.12 e lo trasforma nel seguente ordine del giorno:

«La Commissione speciale in materia di Infanzia,

in sede di esame dell'articolo 13 del disegno di legge n. 2625,

impegna il Governo a promuovere, nei modi e nei tempi ritenuti necessari sul piano pedagogico, un'intensa e valida opera, sul piano culturale, di coinvolgimento del Corpo docenti, attraverso Corsi di aggiornamento qualificato e finalizzato a conoscere il problema nella sua globalità».

0/2625/1/Inf

RESCAGLIO, FOLLIERI

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sull'emendamento 13.1 e parere contrario sull'emendamento 13.10, mentre per i restanti si rimette alla Commissione. Il senatore GRECO ritira quindi l'emendamento 13.10.

Sono quindi posti separatamente ai voti ed approvati gli emendamenti 13.1, 13.2 (di identico contenuto agli emendamenti 13.3 e 13.4), 13.6 (di identico contenuto all'emendamento 13.7) e 13.8 (di identico contenuto all'emendamento 13.9); mentre non viene approvato l'emendamento 13.5.

Dopo che il senatore BOSI ha riformulato l'emendamento 13.15 accogliendo le condizioni indicate nel parere dalla Commissione Bilancio e lamentando come in generale sia emersa una certa contrarietà nei riguardi della formazione e della utilizzazione di esperti nella materia oggetto del provvedimento, intervengono i senatori GRECO e PIANETTA i quali aggiungono la propria firma all'emendamento 13.15.

Dopo un annuncio di voto favorevole a nome del Gruppo di AN del senatore Antonino CARUSO, l'emendamento 13.15 (Nuovo testo) è posto ai voti ed approvato. L'ordine del giorno n. 0/2625/1/Inf è accolto dal Governo come raccomandazione.

È quindi posto ai voti ed approvato nel suo complesso l'articolo 13, come modificato; mentre senza discussione è posto ai voti ed approvato l'articolo 14, essendo stato ritirato l'emendamento 14.1. Per assenza dei proponenti viene dichiarato decaduto l'emendamento 14.01.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti in precedenza accantonati.

Dopo che la senatrice SCOPELLITI ha ritirato l'emendamento 1.01, interviene il senatore GRECO, il quale invita all'approvazione dell'emendamento Tit.1, volto a dotare il disegno di legge di un titolo più coerente ed esaustivo rispetto ai suoi contenuti.

La senatrice SCOPELLITI preannuncia un voto favorevole all'emendamento, che ha una precisa valenza ermeneutica e consentirebbe una titolazione più ampia del disegno di legge, permettendo una compensazione alla rubricazione degli articoli, a volte troppo riduttiva come nel caso dell'articolo 2.

Dopo che il senatore GRECO ha riformulato l'emendamento, nel senso di inserire l'espressione: «quali nuove forme di riduzione in schiavitù», rinunciando ad inserire espressamente il riferimento anche alla «tratta», la RELATRICE ed il sottosegretario AYALA esprimono parere favorevole sull'emendamento come riformulato.

L'emendamento Tit. 1 (Nuovo testo), è quindi posto ai voti ed approvato.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione finale del disegno di legge n. 2625, con l'esame di eventuali proposte di coordinamento della relatrice.

Dopo un ampio dibattito sull'ordine dei lavori, nel corso del quale intervengono ripetutamente i senatori Antonino CARUSO, GRECO, BERNASCONI, SALVATO, SCOPELLITI e MONTICONE, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 12,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2625**Art. 12.**

Sopprimere l'articolo.

12.1

SALVATO

Sostituire le parole: «600-bis, secondo comma» con le parole: «609-quater, secondo comma».

12.2

CENTARO

Al comma 1, dopo le parole: «secondo comma», sono aggiunte le seguenti: «600-ter, primo e secondo comma».

12.3

CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Comunicazione agli utenti)

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dall'applicazione della presente legge come stabilita al comma seguente, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ... della legge ... n. ... - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".

2. Quanto prescritto nel comma precedente si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo giorno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3. Nei confronti di coloro che violano quanto prescritto al primo comma si applica la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. La stessa sanzione si applica, in misura ridotta della metà, nei confronti di chiunque distribuisca o consegni i materiali di cui al primo comma privi della prescritta avvertenza.

4. Le sanzioni sono irrogate dal presidente della provincia in cui ha sede o domicilio l'autore della violazione e la stessa è graduata in proporzione del numero di esemplari dei materiali predisposti per la diffusione ovvero effettivamente distribuiti o consegnati.

5. Le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni sono versate sull'apposito fondo di cui all'articolo 13 della presente legge.».

12.4 CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

È istituito presso la procura di ogni tribunale un gruppo di magistrati inquirenti competenti a decidere in modo esclusivo dei reati quali la violenza sessuale sui minori, lo sfruttamento e l'induzione alla prostituzione minorile.

I magistrati competenti devono avvalersi, nella fase delle indagini, della collaborazione di psicologi e di esperti nel settore infantile.

Nei casi di particolare gravità il magistrato dovrà avvalersi dell'intervento di uno psichiatra infantile.

Il pubblico ministero che indaga dà comunicazione dell'apertura delle indagini al tribunale per i minori per gli opportuni provvedimenti.

L'attività investigativa sarà svolta in luoghi adatti a non turbare la situazione fisiopsichica del minore.

12.5 SCOPELLITI, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Art. 13.

All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285».

13.1 SCOPELLITI

Al primo comma, dopo la parola: «assistenza» aggiungere le seguenti: «anche in sede legale».

13.2

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la parola: «assistenza» aggiungere le altre: «anche in sede legale».

13.3

PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Al comma 1, dopo la parola: «assistenza» aggiungere le altre: «anche in sede legale».

13.4

GRECO

Al comma 1, sostituire le parole: «dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale» con le altre: «vittime dei reati di violenza sessuale, abuso sessuale, corruzione e di tutti i reati di cui alla presente legge».

13.5

GRECO

Al comma 2, le parole: «, nella misura di due terzi,» e le parole da: «La parte residua» sino a: «facciano apposita richiesta» sono soppresse.

13.6

FASSONE

Al comma 2, sopprimere, nel primo periodo, le parole: «nella misura di due terzi» nonchè l'intero secondo periodo.

13.7

SALVATO

Al comma 2. sostituire la parola: «riabilitazione» con le altre: «recupero psicoterapeutico».

13.8

GRECO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Al secondo comma, sostituire la parola: «riabilitazione» con le seguenti: «recupero psicoterapeutico».

13.9

LA RELATRICE

Al secondo comma, dopo le parole: «e 600-quinquies» aggiungere le seguenti: «609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies».

13.10

CALLEGARO, BOSI

Nel 2° comma sostituire nel primo periodo le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotte dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge» con le parole: «609-quater, 2° comma, 609-undecies, 609-duodecies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, 3 e 5 della presente legge».

13.11

CENTARO

Nel 2° comma sostituire nel primo periodo le parole: «600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale» con le parole: «609-quater, 2° comma, 609-undecies, 2° e 3° comma, del codice penale».

13.11-bis

CENTARO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «con i Ministeri della pubblica istruzione» aggiungere le seguenti: «dopo un'intensa e culturalmente valida opera di coinvolgimento della classe docenti, attraverso corsi di aggiornamento qualificato e finalizzato a conoscere il problema nella sua globalità, nonché dei Ministeri».

13.12

RESCAGLIO, FOLLIERI

Al comma 3 lettera b), aggiungere dopo le parole: «degli affari esteri», le altre: «, sentite le rappresentanze delle associazioni che si occupano da almeno cinque anni di abusi e violenze ai minori».

13.13

GRECO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d) sollecita intese e interventi atti a prevenire gravidanze irresponsabili da parte di minorenni, in spregio al benessere fisico, economico e psico-sociale, nell'interesse stesso del feto».

13.14

COLLA, AVOGRADRO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di Europol anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce presso la Squadra mobile di ogni questura, una *task force*, sezione specializzata di polizia giudiziaria avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.

Il Ministero dell'interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge, e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri paesi europei».

13.15

CALLEGARO, BOSI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di Europol anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce presso la Squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonchè degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.

4-ter. Il Ministero dell'interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge, e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri paesi europei».

13.15 (Nuovo testo)

CALLEGARO, BOSI, GRECO E PIANETTA

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis. (Accordi bilaterali). – Il Governo italiano, tramite i propri rappresentanti, stringe accordi bilaterali con i Paesi esteri, volti alla prevenzione ed alla repressione dei reati previsti dalle disposizioni della presente legge».

13.16

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 3, lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) promuove, attraverso i Ministri della pubblica istruzione e della solidarietà sociale, un effettivo coinvolgimento del personale insegnante e non insegnante delle scuole materne, primarie e secondarie nell'opera di prevenzione del fenomeno, in particolare attraverso corsi di aggiornamento qualificato e finalizzato a conoscere il problema nella sua globalità, nonché un sistema di monitoraggio dei casi di evasione e irregolare assolvimento dell'obbligo scolastico, ovvero di disturbo di comportamenti dei minori. A tal fine il distretto scolastico può stipulare apposite convenzioni con la aziende sanitarie locali competenti allo scopo di utilizzare il personale dei servizi di psicologia, di neuropsichiatria infantile e gli assistenti sociali delle predette aziende ai fini del monitoraggio».

13.100

LA RELATRICE

Art. 14.

Sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14.

(Modifica della legge 20 febbraio 1958, n. 75)

1. All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni la parola "21" è sostituita con la parola "18"».

14.1

CENTARO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 15.

(Competenza degli operatori)

1. La competenza mirata all'assistenza, al recupero e al reinserimento del minore è demandata ad operatori che vantino comprovati titoli e formazione nell'ambito della psico-sociologia e della logo-pedagogia generale e sessuale».

14.01

COLLA, AVOGADRO

Titolo.

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù».

Tit. 1 (Nuovo testo)

GRECO